



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 4 del 25/02/2010

Oggetto: CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA' ISCHIA AMBIENTE SPA

L'anno **duemiladieci** , addì **venticinque** , del mese di **febbraio** , alle ore **16,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

| Cognome e Nome | Presenti | Cognome e Nome | Presenti |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| FERRANDINO GIUSEPPE | Si | PILATO RAFFAELE | No |
| FERRANDINO VINCENZO | Si | D'AMBRA GUGLIELMO | Si |
| ZABATTA VINCENZO | Si | SORRENTINO GIOVANNI | No |
| TRANI GIANLUCA | No | FERRANDINO PAOLO | Si |
| MIGLIACCIO PASQUALINO | Si | IANNOTTA SANDRO | No |
| FERRANDINO CIRO | Si | CONTE DAVIDE | Si |
| MAZZELLA GIOSUE' | No | MONTAGNA LUCA | Si |
| BERNARDO CARMINE | Si | MATTERA LUIGI | Si |
| AMBROSINO ROSA | Si | SCOTTI GENNARO | Si |
| DI MEGLIO GIUSEPPE | No | PIRICELLI ANTONIO | Si |
| DI MEGLIO ISIDORO | No | | |

Totale Presenti **14** Totale Assenti **7**

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 18) all'o.d.g., come da inversione approvata in precedenza e di cui all'oggetto.

omissis

Si dà atto che si allontana il Presidente, Isidoro Di Meglio, presiede il Vice Presidente Pasqualino Migliaccio.

Presenti N.14

Il Presidente cede la parola all'Assessore Avv.Giuseppe Di Meglio, il quale relaziona sull'argomento.

omissis

Il Presidente mette quindi ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera così come formulata.

La votazione dà il seguente risultato:

C00004

Presenti e votanti N.14

Voti favorevoli N.9 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli);

Voti astenuti N.5 (Ciro Ferrandino, Paolo Ferrandino, Davide Conte, Luigi Mattera, Gennaro Scotti)

Risultano assenti i consiglieri Gianluca Trani, Giosuè Mazzella, Giuseppe Di Meglio, Isidoro Di Meglio, Giovanni Sorrentino, Sandro Iannotta.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando approvata la proposta di delibera così come formulata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Ischia è proprietario dell'intero capitale sociale della soc. Ischia Ambiente spa, con sede in Ischia alla via Acquedotto 28, p.iva 07061930637;
- in qualità di unico azionista nomina l'intero consiglio di amministrazione ed i componenti del collegio sindacale, ed esercita, anche in virtù delle norme statutarie, un controllo sulla società analogo a quello che esercita sui propri servizi;
- alla luce di quanto sopra, il Commissario Straordinario con delibera n. 106 del 27.04.2007, ha affidato in house providing ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 267/2000 il servizio di igiene urbana, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriali per un periodo di anni 5;
- l'art. 15 del D.Lgs. 135/2009, ha previsto che " le gestioni in essere alla data del 22.08.2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'Ente affidante, alla data del 31.12.2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31.12.2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2";
- il comma 2 lettera b del citato articolo 15 prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in via ordinaria: "b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%";

EVIDENZIATO che è volontà del Comune di Ischia di adeguarsi con immediatezza al dettato normativo, cedendo il 49% della partecipazione della società Ischia Ambiente, e ciò allo scopo di migliorare la efficienza operativa e gestionale della società al fine di rendere un servizio adeguato alle esigenze turistiche e sociali della nostra comunità ed al giusto costo;

RITENUTO necessario adeguare al contempo lo statuto di Ischia Ambiente in previsione della vendita delle quote della stessa società in modo da consentire al socio privato la gestione ordinaria della società;

VISTO lo schema di statuto allegato alla seguente proposta composto da n. 41 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e ii

CON nove voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e cinque voti astenuti (Ciro Ferrandino, Paolo Ferrandino, Davide Conte, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito materialmente non trascritto:

1. di cedere, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Preceduta da verifica della documentazione societaria rilevante nel contesto di apposita data room, nel rispetto di regole di trasparenza, concorrenza ed imparzialità, il 49%del capitale sociale della soc. Ischia Ambiente s.p.a. a soci privati, al prezzo base che sarà determinato a seguito di perizia di stima che la Giunta farà predisporre;
2. di approvare come in effetti approva lo statuto modificato di Ischia Ambiente s.p.a. che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di delegare la Giunta, il Direttore generale ed i Dirigenti tutti, ognuno per quanto di competenza, a porre in esecuzione il presente deliberato facendo predisporre la perizia estimativa, il bando per la cessione della partecipazione societaria come deliberato al punto 1) e tutto quanto altro necessario per dare pronta e sollecita attuazione al presente deliberato.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nove voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Guglielmo D'Ambra, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e cinque voti astenuti (Ciro Ferrandino, Paolo Ferrandino, Davide Conte, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti.

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

STATUTO
della Società per Azioni
"ISCHIA AMBIENTE S.p.A."

già costituita ai sensi dell'art. 4 comma 6, del D.L. 31 gennaio 1995 n.ro 26 convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1995 n.ro 95.

Art. 1
Denominazione

E' costituita la società per azioni
"ISCHIA AMBIENTE S.p.A."

Art.2
Sede

- 1 La società ha sede nel comune di Ischia.
- 2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- 3 Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art.3
Oggetto

- 1 La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di pubblica utilità nei settori:
 - raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani;
 - raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti di provenienza commerciale, artigianale ed industriale;
 - raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti inerti;
 - raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti tossico - nocivi;
 - spazzamento manuale e meccanico di strade in genere e piazze;
 - manutenzione e pulizia di parchi e giardini pubblici, nonché di piante ed alberi dell'arredo urbano;
 - manutenzione e pulizia di immobili ed aree Comunali e di Enti pubblici e privati;
 - espurgo di pozzi neri e di reti fognarie;
 - disinfezione, derattizzazione e demoscazione;
 - gestione delle aree adibite a parcheggio veicoli;
 - gestione di impianti di trattamento e valorizzazione di rifiuti di ogni natura e specie;
 - ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale;
 - gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
 - attività connesse ai servizi energetici: a titolo meramente esemplificativo:
 - acquisto, produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e cessione del gas ed attività collaterali per qualsiasi uso destinati, salve le disposizioni legislative in materia;
 - acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e cessione di energia elettrica, geo termica, anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento;
 - servizi di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari.
 - bonifica di aree e siti inquinati sia in terraferma che in mare;
 - gestione di servizi cimiteriali, in particolare, servizi di: guardiania e pulizia, esumazione ed estumulazione; illuminazione votiva e non;

- gestione di impianti sportivi, servizi di guardiania e pulizia, cartellonistica pubblicitaria manutenzione ordinaria, illuminazione.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto "in house" da parte del Comune di Ischia, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, e dunque in particolare in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta a controllo a tali fini prescritto dal Comune di Ischia medesimo, con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo di uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia.

La società svolgerà, prevalentemente la propria attività a beneficio del Comune di Ischia.

I rapporti tra la società e il Comune di Ischia saranno regolati da apposita convenzione di affidamento dei suddetti servizi deliberata dal Consiglio Comunale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali ivi compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e la concessione in locazione anche finanziaria. La società potrà ottenere mutui e finanziamenti concedendo garanzie reali e/o personali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia del Decreto Legislativo 385/93 e con esclusione delle attività di cui al Dlgs. 58/98. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle norme vigenti e future nazionali, regionali e comunitarie.

Art. 4

Durata

1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

Art. 5

Domicilio

1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6

Capitale e azioni

1 Il capitale della Società è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) diviso in n. 12.000 (dodicimila) azioni nominative ordinarie di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) nominali cadauna.

La società non emetterà i corrispondenti titoli azionari.

Art. 6 bis

1 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

2 In caso di pluralità di soci la quota maggioritaria del capitale sociale, rappresentata da non meno del 51% (cinquantuno per cento), è assegnata alla parte pubblica.

3 I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte in denaro sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio d'Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

4 Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con le emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

6 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti

e beni.

7 Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

Art. 7

Strumenti finanziari

1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 20 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

2 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

Art. 8

Obbligazioni

1 La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto (con verbale redatto da un notaio) e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

2 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3 La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

4 Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

5 L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6 Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

7 La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

8 Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII c.c..

Art. 9

Patrimoni destinati

1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto.

Art. 10

Finanziamenti

1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 11

Trasferimento delle azioni

1 - Per il trasferimento delle azioni e dei diritti sulle stesse per atto tra vivi a titolo oneroso, ivi compresa la permuta, occorrerà il preventivo mero gradimento dell'Assemblea Ordinaria, all'uopo convocata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda cedere le proprie azioni o costituire diritti reali sulle medesime dovrà pertanto darne comunicazione all'Organo Amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del cessionario, il corrispettivo della cessione e comunque i termini e le modalità dell'atto dispositivo che intenda compiere.

Il gradimento si intenderà concesso qualora entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione non pervenga al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rifiuto dell'assemblea.

Il gradimento previsto dal presente articolo non occorre nel caso di trasferimento a favore di altri soci.

Al socio spetta il diritto di recesso dalla società in conformità a quanto disposto dall'art. 2355-bis codice civile.

Art. 12

Maggioranza pubblica

1 Le quote azionarie in caso di pluralità di soci, saranno così ripartite non meno del 51% (cinquantuno per cento) da capitale pubblico, 49% (quarantanove per cento) da capitale privato. La condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

Art. 13

Recesso

1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

2 Possono altresì recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e

ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e sempre salve le specifiche disposizioni normative ed anche previste dalla finanziaria 2007;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 30.3 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 30 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta

all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2 L'assemblea deve essere convocata nel Comune di Ischia.

3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;

- e altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento quali lettera raccomandata o posta elettronica e/o sottoscrizione dell'avviso di convocazione.

Art. 17

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 18

Assemblea totalitaria

1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 19

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata.

2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si applica l'art.2369 c.c..

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 20

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque%) del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno %) del capitale sociale. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da

consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

2 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Art. 21

Norme per il computo dei quorum

1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 22

Rinvio dell'assemblea

1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art.2370 c.c.) devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente.

3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione delle azioni sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 24

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

1 Fermi i divieti di cui all'art.2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Art. 25

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

6 Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;

- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

- le modalità e i risultati delle votazioni;

- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 26

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 27 del presente statuto.

3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Art. 27

Modalità di voto

1 Il voto segreto non è ammesso.

2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei

confronti degli amministratori;

- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 23 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Art. 28

Assemblee speciali

1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

3 L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

- delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

- delibera sulle altre materie di interesse comune.

4 La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

5 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

6 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

7 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

8 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

9 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

10 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 29

Annullamento delle deliberazioni assembleari

1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal

Collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 30

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2 Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile;
- la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Art. 31

Divieto di concorrenza

1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Art. 32

Composizione dell'organo amministrativo

1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato come per legge.

Art. 33

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1 Il Comune di Ischia, fino a quando manterrà la propria partecipazione, ha diritto di procedere, ai sensi dell'art. 2449 c.c., alla nomina diretta del Presidente e di un componente del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati. L'altro membro, cui verrà affidato l'incarico di amministratore delegato, sarà eletto dagli altri soci. Il Comune di Ischia si asterrà conseguentemente dalla votazione.

2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

3 In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica l'art.2386 del c.c..

4 Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

Art. 34

Presidente del consiglio di amministrazione

1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, può rilasciare anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

3 Il Presidente:

- convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- sovrintende al regolare andamento della società;
- riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

Art. 35

Amministratore delegato

1 All'amministratore delegato spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti la gestione dei servizi affidati e svolti dalla società, non riservati al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per lo svolgimento dei servizi gestiti dalla società. Per l'esercizio dei poteri delegati all'amministratore delegato spetta la legale rappresentanza della società.

2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

Il consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 36

Delibere del consiglio di amministrazione

1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale o anche da due dei consiglieri di amministrazione, 2 La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Almeno ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali con trasmissione della medesima al Presidente del Consiglio Comunale, o a chi ne esercita le funzioni.

4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

- con il voto unanime di tutti i consiglieri le delibere riguardanti:

- l'acquisto, l'alienazione e permuta di beni immobili;

- assunzione di partecipazioni ed interessenze;

- attribuzione di appalti per servizi specifici settoriali relativi allo svolgimento dell'oggetto sociale;

- la delega di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri o/o ad altri consiglieri.

5 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

6 Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

7 Il Consiglio di Amministrazione:

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al

Presidente e all'Amministratore Delegato;

8 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 26.1 del presente statuto.

9 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti membri del collegio sindacale.

10 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

11 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 37

Remunerazione degli amministratori

1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina.

2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea e sempre nel rispetto della normativa prevista per le società totalmente partecipate da Comuni e Province con particolare riferimento alla finanziaria 2007.

3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 38

Collegio sindacale e controllo contabile

1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi compreso il presidente e i due supplenti in caso di pluralità di soci, due membri effettivi ed un supplente sono di nomina pubblica, uno effettivo ed un supplente sono di nomina privata, l'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti in caso di pluralità di soci.

3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.1 del presente statuto e che sia consentito ai partecipanti di visionare o trasmettere tutta la documentazione necessaria.

7 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e laddove ricorrono i presupposti può essere esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi del 2409 bis c.c.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che lo disciplinano rilasciandone con apposita relazione un giudizio.

Art. 39
Bilancio e utili

1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 40
Scioglimento e liquidazione

1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41
Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

MIGLIACCIO PASQUALINO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23/3/2010

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO